



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BELLUNO

SENTENZA A SEGUITO DI  
DIBATTIMENTO

Il Giudice Monocratico del Tribunale

Dott. CRISTINA CITTOLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

NEI CONFRONTI DI:

nato a Cortina D'ampezzo - dom.to in Via

il

res. in Via

Cortina D'ampezzo - *Ebers non capisco*

IMPUTATO/I

Per il reato di cui all'art. 186 c. 2 lett. B) e 2 sexies del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, perché si poneva alla guida dell'autovettura BMW serie 5 SW targata , in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico accertato pari a 1,05 g/l).

Con l'aggravante di aver commesso il fatto tra le ore 22,00 e le ore 07,00.

In Cortina d'Ampezzo in data 6/01/2016, ore 05.15 circa

Sent. n. 288/2018

N. 2017/000074 R.G.

N. 2016/000129 R.G.N.R.

SENTENZA

in data 1/04/2018

depositata in Cancelleria

il 15/06/2018

IL FUNZIONARIO  
Urbano BONI

Art. N. ....  
del Campione penale

Il .....  
fatta scheda

Il Cancelliere

### Conclusioni delle parti:

Il P.M. chiede la condanna dell'imputato all'ammenda di € 2.800,00, considerata l'aggravante e all'arresto di mesi 4, pena accessoria della sospensione della patente per mesi 9 e deposita casellario aggiornato al mese di settembre 2017 dell'imputato.

Il difensore dell'imputato chiede l'assoluzione con formula piena, anzi conclude come da foglio che sottoscritto dal difensore viene allegato al verbale a costituirne parte integrante. "La difesa dell'imputato chiede: 1. Assoluzione con formula piena atteso che dall'istruttoria dibattimentale è emerso che l'imputato non versava in stato di ebbrezza alla guida; 2. In via subordinata assoluzione ex art.530, Il comma., c.p.p.; 3. In via meramente subordinata per scrupolo si chiede l'assoluzione per tenuità del fatto causa di non punibilità che può essere applicata anche al reato di guida in stato di ebbrezza, giusta Cass. Pen. 2 novembre 2015 nr.44132; 4. In via ulteriormente subordinata minimi di pena, concessione delle attenuanti generiche, conversione della pena detentiva e di quella pecuniaria in quella di lavoro di pubblica utilità di cui all'art.54 D.L.GS. 28.08.2000 presso Ente convenzionato (Comune di Cortina d'Ampezzo); 5. Ulteriore subordine nella denegata ipotesi di omesso accoglimento di quanto sopra, minimo di pena, concessione delle attenuanti generiche e di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, benefici di legge concessi; 6 In via istruttoria si chiede perizia tecnica sull'etilometro".

### Fatto e diritto.

A seguito di rituale e tempestiva opposizione al decreto penale di condanna n.1754/2016 D.P., depositato in data 21 luglio 2016, notificatogli in data 28 agosto 2016 nel domicilio eletto presso il difensore di fiducia, \_\_\_\_\_, in atti generalizzato, è stato tratto, giusta decreto di giudizio immediato 24 ottobre 2016, notificatogli nel domicilio eletto in data 3 gennaio 2017, a giudizio avanti a questo Tribunale per rispondere del rubricato reato di guida in stato di ebbrezza p. e p. dall'art.186, commi 1 e 2 lett. b) C.d.S. con contestazione dell'aggravante di cui all'art.186, comma 2 sexies, C.d.S. per i fatti, meglio descritti e circostanziati in capo di imputazione, che si sarebbero verificati in Comune di Cortina d'Ampezzo nella notte del 6 gennaio 2016 intorno alle ore 05.25.

Revocato con ordinanza 14 febbraio 2017 il decreto penale di condanna oggetto di opposizione, sono seguite l'apertura del dibattimento e l'ammissione delle prove nei limiti di cui all'ordinanza riportata nel verbale dell'udienza 14 febbraio 2017.

All'udienza del 4 luglio 2017 le parti, preso atto della sostituzione del Giudice, hanno prestato il consenso alla ratifica degli atti.

L'istruttoria dibattimentale si è articolata nell'acquisizione della documentazione prodotta dal P.M. e dalla difesa dell'imputato, nell'escussione del teste introdotto dal P.M., l'agente di P.G., \_\_\_\_\_, del teste introdotto dalla difesa dell'imputato, \_\_\_\_\_, del consulente introdotto dalla difesa dell'imputato, dott. Giorgio Marcon che ha confermato l'elaborato peritale depositato unitamente agli allegati all'esito del suo esame.

Con ordinanza 3 ottobre 2017 è stata disposta l'audizione ex art. 507 c.p.p. dell'agente di P.G., \_\_\_\_\_, escusso all'udienza del 12 dicembre 2017.

All'esito dell'istruttoria il P.M. e il difensore dell'imputato hanno formulato le conclusioni come riportate nel verbale dell'udienza e nel foglio allo stesso allegato a costituirne parte integrante.

All'udienza odierna, a cui il processo era stato rinviato per le repliche, nessuna delle parti ha replicato.

Le emergenze processuali forniscono una puntuale ricostruzione del fatto storico.

Si confrontino in particolare le deposizioni rese in aula all'udienza del 3 ottobre 2017 dall'agente \_\_\_\_\_ e all'udienza del 12 dicembre 2017 dall'ass. \_\_\_\_\_ e la

documentazione, verbale di accertamenti urgenti, verbale di identificazione e scontrini alcoltest, prodotta dal P.M. puntualmente confermata dagli agenti che hanno proceduto alla loro redazione.

Nella tarda notte del 6 gennaio 2016, intorno alle 05.15, una pattuglia del Commissariato di Cortina, agente \_\_\_\_\_ e ass. \_\_\_\_\_, impegnata in servizio di volante, mentre era ferma ad un posto di controllo in via Marconi, individuò un veicolo, nello specifico un veicolo marca BMW serie 5 SW targato \_\_\_\_\_ che si era fermato e, eseguito il cambio del conducente, previa brusca retromarcia, si era diretto verso Corso Italia. Il veicolo fu intercettato e fermato in Piazzetta San Francesco. Gli occupanti del mezzo, conducente e passeggero, furono identificati in \_\_\_\_\_, il conducente, e in \_\_\_\_\_ la passeggera.

Nelle deposizioni rese in aula gli agenti di P.G. hanno riferito che il conducente del mezzo presentava *"sintomi inerenti a chi assunto sostanze alcoliche"* (cfr. deposizione teste \_\_\_\_\_ - verbale steneotipico udienza 3 ottobre 2017 carte 4) e, pertanto, non avendo in dotazione precursore ed etilometro, chiesero l'intervento della pattuglia dei Carabinieri.

Giunta *in loco* la pattuglia dei Carabinieri, reso edotto il signor \_\_\_\_\_ delle sue facoltà, gli agenti di P.G. eseguirono *"un accertamento con il precursore, qualitativo che diede esito positivo, poi successivamente le due prove con l'etilometro"* che accertarono un tasso di intossicazione alcolica, come documentato dai due scontrini, superiore a 0,80 g/l, precisamente prima prova eseguita alle ore 05.42 tasso di 1,17 g/l e seconda prova eseguita alle ore 05.49 tasso di 1,05 g/l (cfr. deposizione teste \_\_\_\_\_ - verbale steneotipico udienza 3 ottobre 2017 carte 4-5).

Questa la ricostruzione storica del fatto.

Le affermazioni della passeggera del mezzo, \_\_\_\_\_, introdotta come teste dalla difesa, che nella deposizione resa in aula all'udienza del 3 ottobre 2017 ha riferito di una pluralità di prove dell'etilometro per cui il signor \_\_\_\_\_ avrebbe più volte, quattro o cinque, "soffiato" sono rimaste prive di qualsiasi riscontro probatorio, anzi sono state puntualmente smentite dalle concordi deposizioni dei due agenti di P.G..

In particolare l'ass. \_\_\_\_\_, sentito in aula all'udienza del 12 dicembre 2018 ha precisato che *"il signor \_\_\_\_\_ ha soffiato, per quanto mi ricordo, per quanto abbiamo segnato anche sui nostri verbali, ha soffiato due volte correttamente"* escludendo l'esecuzione di tentativi non riusciti e, quindi, di prove ulteriori rispetto alle due regolarmente eseguite e attestate dai relativi scontrini (cfr. deposizione teste \_\_\_\_\_ - verbale steneotipico udienza 12 dicembre 2017 carte 4-5).

La tesi della difesa che ha cercato di evidenziare un non corretto funzionamento dell'etilometro per problematiche legate alla rigidità del clima non appare pertanto supportata da alcun riscontro probatorio atteso che l'istruttoria non ha fornito prova del non corretto funzionamento dell'apparecchio e, in particolare, della necessità di eseguire una pluralità di prove.

Osserva inecce il Giudice che le emergenze processuali non consentono la pronuncia nei confronti

dell'imputato di una sentenza di condanna per i fatti oggetto di imputazione in ragione dell'inattendibilità e della conseguente inutilizzabilità delle misurazioni dell'etilometro che sono state oggetto di puntuale documentata e argomentata illustrazione da parte del consulente della difesa nell'esame reso in aula alle udienze del 4 luglio 2017 e 20 febbraio 2018 e nella relazione tecnica a sua firma che è stata depositata dalla difesa unitamente agli allegati.

Il prevenuto ha incaricato il dott. Giorgio Marcon di eseguire un'analisi tecnico-documentale dell'etilometro in dotazione alla stazione dei Carabinieri di Cortina utilizzato nella notte del 6 gennaio 2016 dagli agenti del Commissariato di Cortina per l'effettuazione degli accertamenti a carico del prevenuto, precisamente l'etilometro marca Drager MKIII 7110, matricola ARRM . Precisa il Giudice di non avere ritenuto necessario disporre una perizia d'ufficio valutando sufficientemente probanti le risultanze della verifica eseguita dal consulente dell'imputato in quanto non vi è alcun dubbio che il dott. Marcon abbia letto, analizzato e esaminato proprio la "documentazione", libretto delle istruzioni e libretto metrologico, relativa allo specifico apparecchio utilizzato per gli accertamenti compiuti dalla pattuglia della Polizia Stradale sul prevenuto nella notte del 6 gennaio 2016.

La documentazione esaminata, letta e valutata dal consulente dell'imputato, di cui è inserita copia nella relazione tecnica del dott. Marcon, è stata, infatti, come documentato dalla difesa, acquisita in esito ad una specifica richiesta di rilascio di documentazione presentata ex art.391 quater c.p.p. al Ministero dell'Interno avente ad oggetto lo specifico apparecchio, puntualmente identificato, utilizzato per gli accertamenti compiuti sul prevenuto.

Si confronti in particolare la nota di riscontro del Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza datata 29 maggio 2017 prodotta dalla difesa (cfr. doc.1 produzione documentale difesa dell'imputato).

Il dott. Marcon ha riferito nell'esame reso in aula all'udienza del 4 luglio 2017 e scritto nella relazione acquisita di varie anomalie e/o criticità dello strumento.

In merito osserva il Giudice di ritenere rilevante e, quindi, di essersi attenuto e di attenersi all'anomalia che concerne le revisioni-visite periodiche dell'apparecchio; anomalia che non è solo stata oggetto di valutazione da parte del dott. Marcon, ma è puntualmente documentata e provata dai dati registrati nel libretto metrologico dell'apparecchio.

In merito si precisa che, come correttamente osservato dal dott. Marcon, gli etilometri, prima di essere messi "in servizio", sono sottoposti alla visita primitiva, puntualmente registrata con indicazione della data e dell'esito nel libretto metrologico. Alla visita primitiva seguono le visite periodiche da eseguire annualmente e/o dopo ogni intervento di manutenzione-riparazione dell'apparecchio. Gli esiti e la datazione delle visite periodiche sono registrati nel libretto metrologico con conseguente possibilità di immediata visiva verifica della loro esecuzione, della loro regolarità e della loro tempestività.

Il dott. Marcon ha, previa lettura ed analisi del libretto metrologico dell'apparecchio utilizzato per gli accertamenti compiuti sulla persona dell'imputato, ricostruito la cronologia delle visite periodiche registrate nei libretti, precisando che la visita primitiva fu eseguita, come documentato dalla registrazione riportata nel primo libretto, in data 9 dicembre 2002 con la conseguenza che tutte le

successive visite periodiche avrebbero dovuto essere eseguite entro il 9 dicembre di ogni anno, nel rispetto del termine annuale.

Dall'esame del libretto metrologico il dott. Marcon ha accertato, si confrontino le pagg.12-16 della sua relazione in cui sono trascritte in schematica sintesi tutte le visite periodiche registrate nel libretto con indicazione della data di esecuzione e di eventuali ritardi-anticipi, che le visite periodiche negli anni 2003 e 2013 non furono eseguite; che negli altri anni furono eseguite con ritardi, anche significativi. Si rinvia per il dettaglio dei dati alle pagg.14, 15 e 16 della relazione del dott. Marcon e alle pagine del libretto in cui sono registrate.

I dati rilevati dal dott. Marcon, dati oggettivi per essere registrati e documentati dal libretto metrologico dell'apparecchio, attestano che dal 2002 al 2016 le verifiche dell'apparecchio non sono mai state eseguite in termini, ma sempre con ritardi, anche significativi, rispetto al termine o non sono state eseguite (anno 2003 e anno 2013).

Le suddette anomalie nell'esecuzione e/o nelle tempistiche di esecuzione delle verifiche periodiche hanno una precisa rilevanza normativa.

L'art.186, 4 comma, C.d.S. rinvia per determinazione degli strumenti e delle procedure di misurazione del tasso alcolemico al regolamento di esecuzione, precisamente all'art.379 che, leggasi testualmente, prevede che *"5 gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della sanità. I requisiti possono essere aggiornati con provvedimento degli stessi Ministri, quando particolari circostanze o modificazioni di carattere tecnico lo esigano. 6. La Direzione generale della M.C.T.C. provvede all'omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD), rispondono ai requisiti prescritti. 7. Prima della loro immissione nell'uso gli etilometri devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il CSRPAD (visita preventiva) 8. Gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche di prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalità stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero della sanità. In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilometro è ritirato dall'uso".* Il decreto ministeriale che viene in predicato è il D.M. n.196/1990 che stabilisce, leggasi l'art.8, che l'etilometro conforme deve riportare l'espressa indicazione, tra l'altro, *"dell'intervallo di tempo od il numero di analisi che devono separare due operazioni di manutenzione (ivi compreso il calibraggio conformemente a 2.8)".* Con la riportata espressione il decreto, richiamato dal regolamento e, tramite il regolamento, dalla legge, pone il principio di continuità degli interventi di manutenzione-verifiche periodiche. Dalla norma si trae il principio che due verifiche successive devono essere sempre comprese in un dato intervallo temporale (ad esempio un anno). Prescrizione che determina l'irregolarità della verifica tardiva; eseguita oltre il termine stabilito all'atto di omologazione dello strumento. Il che è perfettamente conforme alla *ratio* che è alla base dell'intero decreto ministeriale, di assicurare le massime garanzie di efficienza, affidabilità e precisione degli strumenti di misurazione del tasso alcolemico.

Ulteriore logica conseguenza è che, in ipotesi di superamento del termine di manutenzione e, quindi di visita periodica tardiva, *a fortiori* in difetto di visita periodica, l'apparecchio debba essere o ritirato dall'uso o sottoposto a nuova verifica primitiva, di collaudo e messa in funzione; visita che si struttura in maggiori prove rispetto a quelle previste per la ordinaria visita periodica.

Nella fattispecie in esame sono state omesse due visite, anno 2003 e anno 2013, e tutte le visite sono avvenute con significativi ritardi.

I suddetti dati giustificano e legittimano una valutazione di non affidabilità dello strumento misuratore e, quindi, una non utilizzabilità dei tassi alcolemici con lo stesso accertati.

Ritiene il Giudice che la circolare n.87/91 citata *in parte qua* nella nota 28 settembre 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non consenta di superare le dedotte argomentazioni sull'effetto delle omesse/ritardate visite periodiche atteso che la stessa circolare, prodotta dalla difesa, prevede che le visite periodiche debbano essere eseguite con cadenza annuale, dopo la visita primitiva che è la prima visita e, quindi, non inficia le dedotte valutazioni sulle conseguenze dell'omessa/ritardata esecuzione delle visite periodiche.

Esclusa l'utilizzabilità dei tassi alcolemici misurati dall'etilometro non residuano nella fattispecie in esame altri elementi istruttori che possano legittimare e fondare l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato oggetto di contestazione.

Gli operanti, ag. \_\_\_\_\_ e ass. \_\_\_\_\_, hanno indicato, quali sintomi di ebbrezza del prevenuto, un alito vinoso e gli occhi lucidi. L'ass. \_\_\_\_\_ ha riferito inoltre genericamente, senza puntuali specificazioni, di segni propri di una persona ubriaca.

Ritiene il Giudice che, in difetto di una dettagliata precisa e circostanziata descrizione "*dei chiari segni di una persona ubriaca*" a supporto dell'affermazione dell'operante Simonetto, i sintomi dell'alito vinoso e degli occhi lucidi, unitamente all'esito positivo del c.d. pretest, possono indicare la pregressa assunzione di bevande alcoliche, ma nulla provano sull'esatto quantitativo di alcool ingerito dal soggetto e sul superamento delle soglie rilevanti per l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative (cfr, Cass. 13 luglio 2006 n.24202).

Si impone pertanto la pronuncia di una sentenza di assoluzione ex art.530, 2 comma, c.p.p. nei confronti dell'imputato perché il fatto non sussiste.

**P. Q. M.**

Visto l'art.464 c.p.p. revoca il decreto penale di condanna n. 175/2016 D.P.;

Visto l'art.464 c.p.p. e l'art. 530, comma 2, c.p.p. assolve l'imputato dal reato contestato perché il fatto non sussiste.

Riserva gg. 60 per i motivi.

Belluno, 17/04/2018

Il G.O.T.  
dott. Cristina Citolin  
